

COMUNE DI RIVOLI

Assessorato alla partecipazione, quartieri e diritti di cittadinanza

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE DI RIVOLI

Adottato con deliberazione consiliare n. 89 del 13.07.2010

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1 – Costituzione

L'art. 2 (p. k) dello Statuto Comunale stabilisce che l'Amministrazione comunale riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo come risposta a bisogni sociali, civili, culturali e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

Il Comune di Rivoli istituisce un organismo di partecipazione rappresentativo delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale di cui all'art. 3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 e della legge 383/2000, che operano sul territorio comunale, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, con la denominazione di "Consulta Comunale delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale".

Articolo 2 – Adesione

Alla Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione sociale possono aderire tutte le Associazioni di Volontariato, di promozione sociale e le O.N.L.U.S. che per la loro organizzazione siano rispondenti ai requisiti previsti dalle citate leggi n. 266/1991 e 383/2000.

La domanda di ammissione alla Consulta va indirizzata al Sindaco ovvero all'Assessore competente e al Presidente della Consulta allegando copia dello Statuto e precisando:

- le finalità
- il nominativo della persona incaricata a rappresentare l'Associazione o Gruppo nella Consulta
- il nominativo dell'eventuale sostituto.

Articolo 3 - Compiti e Funzioni

1. La Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di promozione sociale è promossa dall'Amministrazione Comunale, che ne riconosce il ruolo istituzionale.
2. Assolve ai propri compiti e svolge le sue funzioni come segue:
 - a) consente la partecipazione delle Associazioni al momento della programmazione ed a quello dell'attuazione dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
 - b) analizza i problemi organizzativi del volontariato in relazione alle esigenze del territorio nonché i problemi normativi e di rapporto con Istituzioni Pubbliche, fornendo pareri su aspetti specifici degli stessi.
 - c) formula proposte di iniziative promozionali e di sensibilizzazione dei cittadini;
 - d) propone programmi di collaborazione e di scambio di esperienze fra le Associazioni di Volontariato nei vari casi di intervento;
 - e) analizza i bisogni della comunità e promuove progetti specifici correlandoli alle capacità operative delle Associazioni di Volontariato sulla base degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.

Articolo 4 – Composizione

La Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di promozione sociale è composta da due membri per ogni associazione aderente, di cui uno effettivo ed uno supplente.

I membri supplenti possono partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; partecipano con diritto di voto in caso di assenza del membro effettivo corrispondente.

Non sono ammesse deleghe.

I membri della Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di promozione sociale sono nominati con decreto sindacale su designazioni delle rispettive associazioni di appartenenza e, salvo revoca e contestuale sostituzione da parte delle stesse, rimangono in carica per una durata pari a quella del Consiglio Comunale.

Qualora i membri effettivi siano assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla Consulta.

L'Associazione interessata provvede alla sostituzione del membro decaduto.

Fa altresì parte della Consulta l'Assessore alla Partecipazione, Quartieri e diritti di cittadinanza.

Articolo 5 – Organi

Sono organi della Consulta:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente

Articolo 6 - Funzionamento

La Consulta elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale, può essere sfiduciato con il voto di 2/3 dei componenti della Consulta. In tal caso nella prima riunione successiva, convocata dall'Amministrazione Comunale, si procede a nuova elezione.

La Consulta può istituire dei gruppi temporanei per l'esame di particolari argomenti.

Le sedute della consulta sono pubbliche.

La convocazione può essere richiesta dal Presidente, dal Sindaco, dall'Assessore alla partecipazione o da almeno 5 membri della Consulta.

I pareri e le proposte della Consulta devono essere comunicati alla Giunta Comunale e Consiglio Comunale.

Il verbale delle riunioni è redatto da un dipendente comunale dell'ufficio di riferimento che funge da segretario.

La Consulta si attiene ai principi di democrazia e alle norme dello Statuto Comunale.

La Consulta può dotarsi di un Regolamento che deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti e che può prevedere organismi direttivi nelle forme ritenute più opportune per il suo buon funzionamento.